



dr. F. J. Schönweger
dr. Gottfried Maas
dr. Markus Stocker
dr. Klaus Stocker
dr. H. W. Wickertsheim

Circolare informativa: settore consulenza aziendale - tributaria

IL NUOVO REGIME IVA “PER CASSA”

Ai fini IVA il momento di effettuazione dell'operazione e quindi il momento rilevante ai fini dell'esigibilità dell'imposta è così individuato:

- per i beni immobili, la stipula del rogito notarile;
- per i beni mobili, la consegna o la spedizione;
- per le prestazioni di servizi, il pagamento del corrispettivo.

Con riferimento alle operazioni effettuate nei confronti di specifici soggetti (Stato ed Enti statali, Camere di commercio, Istituti universitari, Enti ospedalieri, ASL, ecc.) l'art. 6, comma 5, DPR n. 633/72, prevede il differimento del momento di esigibilità dell'imposta al pagamento del corrispettivo. L'art. 7, DL n. 185/2008 ha ampliato l'applicazione del citato comma 5 alla generalità dei soggetti IVA (imprese / lavoratori autonomi) con un volume d'affari non superiore a € 200.000, così come disposto dal DM 26.3.2009.

L'art. 32-bis, DL n. 83/2012, c.d. “Decreto Crescita”, ha ulteriormente ampliato l'applicazione del regime sopra accennato, prevedendo l'“esigibilità differita” dell'IVA di cui al citato art. 6, comma 5 per le cessioni / prestazioni eseguite da soggetti passivi con un volume d'affari non superiore a € 2.000.000 nei confronti di soggetti passivi d'imposta.

La possibilità di optare “per la liquidazione dell'IVA secondo la contabilità di cassa” interessa i soggetti che nell'anno precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a € 2.000.000.

Per i soggetti che optano per il regime in esame, l'IVA relativa alle cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate nei confronti di operatori soggetti passivi d'imposta diviene esigibile all'atto del pagamento dei relativi corrispettivi. Per i soggetti in esame inoltre il diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto relativa agli acquisti effettuati sorge al momento del pagamento dei relativi corrispettivi. Poiché l'opzione è riferita alla “liquidazione dell'IVA secondo la contabilità di cassa”, anche la detrazione dell'IVA a credito è influenzata dal pagamento delle relative fatture ricevute dai vari fornitori.

Decorso un anno dall'effettuazione dell'operazione, l'imposta diviene comunque esigibile a meno che l'acquirente / committente, prima di tale termine, non sia stato assoggettato a procedure concorsuali.

Nel mese / trimestre di incasso della fattura l'IVA sarà "conteggiata a debito" nella relativa liquidazione periodica a seguito dell'avvenuta esigibilità. In caso di incasso parziale del corrispettivo l'IVA diventa esigibile e va quindi computata nella liquidazione periodica nella proporzione tra quanto incassato e il corrispettivo complessivo della fattura.

La disposizione in esame non può essere applicata per:

1 il cedente/prestatore si avvale di "*regimi speciali di determinazione*" dell'IVA. Di conseguenza non è possibile applicare il nuovo regime in relazione alle operazioni soggette ai seguenti regimi speciali:

- o regime "monofase" (art. 74, comma 1, DPR n. 633/72) quale ad esempio, editoria, sale e tabacchi, fiammiferi, ecc.;
- o regime del margine dei beni usati (art. 36, DL n. 41/95);
- o regime delle agenzie di viaggi e turismo (art. 74-ter, DPR n. 633/72).

2 l'acquirente/committente assolve l'imposta mediante l'applicazione del "reverse charge";

3 l'acquirente è un soggetto privato;

Sono escluse dal differimento della detrazione dell'IVA a credito le seguenti operazioni:

1 acquisti di beni / servizi soggetti al "reverse charge";

2 acquisti intraUE di beni;

3 importazioni di beni;

4 estrazioni di beni da depositi IVA.

Il nuovo sistema dell'Iva per cassa comporta dunque l'adattamento delle abitudini di contabilizzazione delle fatture attive e passive e rende sicuramente più onerosa e complessa la parte contabile – di liquidazione IVA. I contribuenti in contabilità semplificata devono rilevare anche i flussi finanziari (banca e cassa). SE la S.V. dovesse essere interessata al nuovo sistema di liquidazione dell'Iva la invitiamo a fissare un appuntamento con uno dei nostri collaboratori / soci al fine di analizzare la situazione concreta e di trovare insieme la soluzione adeguata alle sue esigenze.

Distinti Saluti,

Bosin & Maas & Stocker

Merano, ottobre 2012